

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (68)906

Vol. 1968/0153

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COM(68) 906 def.

Bruxelles, 2 dicembre 1968

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo alla fissazione in anticipo del prelievo applicabile
all'importazione di olio d'oliva

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento n. 171/67/CEE del Consiglio, del
27 giugno 1967, ai fini della fissazione in anticipo della re-
stituzione applicabile all'esportazione di olio d'oliva

(Presentate dalla Commissione
al Consiglio)

COM (68) 906 def.

RELAZIONE

La presente proposta di regolamento prevede le condizioni nelle quali si effettua la fissazione in anticipo del prelievo applicabile all'importazione di olio d'oliva, fissazione prevista dall'articolo 16 del regolamento n. 136/66/CEE, modificato dal regolamento (CEE) n. del Consiglio, del ...

Il periodo per il quale il prelievo può essere fissato in anticipo è stato stabilito tenendo conto del tempo necessario per realizzare un acquisto d'olio e per effettuarne l'importazione, vale a dire 30 giorni.

Detto periodo è stato così limitato a causa della mancanza di un vero e proprio mercato a termine dell'olio d'oliva.

Ai fini dell'eventuale applicazione di una misura di salvaguardia, l'accettazione della domanda di fissazione in anticipo interviene alla scadenza di un termine identico a quello previsto per il rilascio del titolo d'importazione.

Le altre disposizioni del regolamento riguardano l'adattamento del prelievo in funzione del prezzo d'entrata e la costituzione del deposito cauzionale che garantisce la relativizzazione dell'operazione.

Proposta di ~~REGOLAMENTO~~ ~~DEL~~ ~~CONSIGLIO~~

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo alla fissazione in anticipo del prelievo applicabile all'importazione di olio d'oliva

(Presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato dal regolamento (CEE) n./68 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

Visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (3), in particolare l'articolo 8,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che l'articolo 16 del regolamento n. 136/66/CEE prevede la possibilità di fissare in anticipo il prelievo applicabile all'importazione di olio d'oliva e che spetta al Consiglio determinare le relative condizioni di applicazione;

Considerando che, tenuto conto degli usi commerciali del mercato mondiale dell'olio d'oliva, il periodo per il quale il prelievo viene fissato in anticipo può essere limitato allo stretto necessario per consentire agli operatori di realizzare le loro importazioni conoscendo il prezzo di costo del prodotto importato;

Considerando che, per poter valutare il volume delle domande di fissazione in anticipo ai fini di un'eventuale applicazione di misure di salvaguardia, occorre prevedere un termine tra la presentazione e l'accettazione della domanda di fissazione in anticipo;

Considerando che, per evitare operazioni speculative che potrebbero risultare dalla variazione del prelievo, è opportuno prevedere la costituzione di un deposito cauzionale destinato a garantire la realizzazione nel termine stabilito;

.../...

(1) G.U. n. 172 del 20. 9.1966, pag. 3025/66

(2) G.U. n. del , pag.

(3) G.U. n. 197 del 29.10.1966, pag. 3393/66

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo applicabile ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 136/66/CEE valido il giorno della presentazione della comanda del titolo d'importazione e adattato in funzione del prezzo d'entrata in vigore il giorno dell'importazione, si applica, a richiesta dell'interessato da presentare contemporaneamente alla domanda del titolo, a un'importazione da effettuare al più tardi il 30° giorno successivo a quello del rilascio del titolo.

Senza pregiudizio per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 del regolamento n. 136/66/CEE e dell'articolo 6 del regolamento n. 162/66/CEE, la domanda di fissazione in anticipo del prelievo accettata alla scadenza di un termine di tre giorni lavorativi successivi alla sua presentazione.

Articolo 2

La domanda di fissazione in anticipo del prelievo è accompagnata dalla costituzione di un deposito cauzionale che, salvo cause di forza maggiore, viene incamerata del tutto o in parte se l'importazione non è stata realizzata entro il termine previsto dall'articolo 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio,
Il Presidente

RELAZIONE

La presente porposta di regolamento prevede le condizioni nelle quali si effettua la fissazione in anticipo della restituzione applicabile all'esportazione di olio d'oliva, fissazione prevista dall'articolo 18 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, modificato dal regolamento (CEE) n./68 del Consiglio del

Il periodo per il quale la restituzione può essere fissata in anticipo è stato stabilito tenendo conto del tempo necessario per trasformare il prodotto conformemente al contratto di vendita e per esportarlo. E' prevista una disposizione sulla cui base può eventualmente essere concessa per un'esportazione realizzata all'inizio di una campagna la restituzione applicabile nell'ultimo mese della campagna precedente, e ciò per consentire agli operatori di ultimare le operazioni in corso.

Ai fini dell' eventuale applicazione di una misura di salvaguardia, l'accettazione della domanda di fissazione in anticipo interviene alla scadenza di un periodo identico a quello previsto per il rilascio del titolo di esportazione.

Le altre disposizioni del regolamento riguardano l'adattamento della restituzione in funzione del prezzo d'entrata e la costituzione del deposito cauzionale che garantisce la realizzazione dell'operazione.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento n. 171/67/CEE ai fini della fissazione in anticipo della restituzione applicabile all'esportazione di olio d'oliva
(Presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato dal regolamento (CEE) n./68 (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

Visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (3), in particolare l'articolo 8,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che l'articolo 18 del regolamento n. 136/66/CEE prevede la possibilità di fissare in anticipo la restituzione applicabile all'esportazione di olio d'oliva, che è pertanto necessario completare in tal senso il regolamento n. 171/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 1031/68 (5);

Considerando che, tenuto conto degli usi commerciali sul mercato mondiale, il periodo per il quale la restituzione viene fissata in anticipo dev'essere fissato in modo da permettere la realizzazione dei contratti di esportazione;

Considerando che, per consentire la realizzazione di operazioni all'inizio di una nuova campagna, è opportuno prevedere la possibilità di mantenere per una durata limitata la restituzione applicabile in precedenza;

.../...

- (1) G.U. n. 172 del 20. 9.1966, pag. 3025/66
(2) G.U. n. del , pag.
(3) G.U. n. 197 del 29.10.1966, pag. 3393/66
(4) G.U. n. 130 del 28. 6.1967, pag. 2600/67
(5) G.U. n. 177 del 24. 7.1968, pag. 1

Considerando che, per poter valutare il volume delle domande di fissazione in anticipo ai fini di un'eventuale applicazione di misure di salvaguardia, occorre prevedere un termine tra la presentazione e l'accettazione delle domande di fissazione in anticipo;

Considerando che, per evitare speculazioni, è opportuno prevedere la costituzione di un deposito cauzionale destinato a garantire la realizzazione dell'esportazione nel periodo per il quale la restituzione è stata fissata in anticipo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al regolamento n. 171/67/CEE è aggiunto il seguente articolo 7 bis:

- "1. L'ammontare della restituzione applicabile è quello in vigore il giorno dell'esportazione.
2. Tuttavia, fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, la restituzione applicabile il giorno della presentazione della domanda del titolo di esportazione, adattata in funzione del prezzo d'entrata in vigore il giorno dell'esportazione, si applica, a richiesta dell'interessato da presentare contemporaneamente alla domanda del titolo, a un'esportazione da effettuare entro e non oltre la fine del secondo mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

Senza pregiudizio per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 del regolamento n. 136/66/CEE e dell'articolo 6 del regolamento n. 162/66/CEE, la domanda di fissazione in anticipo della restituzione viene accettata alla scadenza di un termine di tre giorni lavorativi successivi alla sua presentazione.

3. Secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, può essere deciso che l'adattamento della restituzione fissata in anticipo per un'esportazione realizzata nel primo mese della campagna di commercializzazione successiva a quella durante la quale è stata presentata la domanda di fissazione in anticipo si effettua in funzione del prezzo d'entrata in vigore nell'ultimo mese di quest'ultima campagna."

.../...

Articolo 2

Al regolamento n. 171/67/CEE è aggiunto il seguente articolo 7 ter:

" La domanda di fissazione in anticipo della restituzione è accompagnata dalla costituzione di un deposito cauzionale che, salvo cause di forza maggiore, viene incamerato del tutto o in parte se l'esportazione non è stata realizzata entro il termine previsto dall'articolo 7 bis, paragrafo 2."

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente